

N. 603

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, ERRANI, BUCCARELLA, NENCINI e MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, dell'agropirateria e della violazione delle normative concernenti il commercio interno ed internazionale dei prodotti agroalimentari e del mare

Senatori. – L'agroalimentare Onorevoli rappresenta un terreno privilegiato di investimento della malavita, come purtroppo dimostrano le indagini più recenti. Secondo il rapporto Coldiretti/Eurispes del 2017, il business dell'agromafia, in controtendenza rispetto alla fase di stallo dell'economia italiana, è in forte crescita, con un aumento del volume di affari che raggiunge i 21,8 miliardi di euro nell'anno in esame. Produzione, distribuzione, vendita sono sempre più penetrate e condizionate dal potere criminale, esercitato ormai in forme raffinate attraverso la finanza, gli incroci e gli intrecci societari, la conquista di marchi prestigiosi, il condizionamento del mercato. Vengono rilevati, attraverso prestanome e intermediari compiacenti, imprese, alberghi, pubblici esercizi, attività commerciali soprattutto nel settore della distribuzione della filiera agroalimentare, creando, di fatto, un circuito vizioso che si autoalimenta. Gli interessi criminali sono rivolti anche a forme di investimento nelle catene commerciali della grande distribuzione, nella ristorazione e nelle aree agrituristiche, nella gestione dei circuiti illegali delle importazioni/esportazioni di prodotti agroalimentari e della pesca sottratti alle indicazioni sull'origine e sulla tracciabilità, della macellazione e della panificazione clandestine, non curandosi delle gravi conseguenze per la catena agroalimentare, per l'ambiente e la salute di tutti noi.

Questo preoccupante salto di qualità delle organizzazioni criminali ha determinato un parallelo incremento delle attività di sofisticazione e contraffazione alimentare, come dimostrano le molteplici indagini giudiziarie, già concluse o in corso, mentre il quadro legislativo rivolto a prevenire e reprimere il

fenomeno risulta tuttora frammentario ed inadeguato. Per iniziativa del Ministro della giustizia era stata anche istituita nella scorsa legislatura una Commissione ministeriale di studio per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, presieduta dall'ex procuratore Gian Carlo Caselli, che ha consegnato al Ministro un primo testo legislativo nell'ottobre del 2015, senza peraltro che il Parlamento sia stato successivamente messo in condizione di esaminare tale proposta.

La gravità della situazione che si evince dalle cronache giornalistiche e giudiziarie, nonché le difficoltà di risposta istituzionale, evidenziano la necessità di un approfondimento conoscitivo dei fenomeni in sede parlamentare. Nella scorsa legislatura tali problematiche sono state solo parzialmente affrontate dalla «Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, dell'agropirateria in campo commerciale e del commercio abusivo», istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 25 settembre 2013, che ha prodotto, fra l'altro, delle relazioni sulla contraffazione nel settore dell'olio d'oliva (Doc. XXII-bis n. 4) e della mozzarella di bufala (Doc. XXII-bis n. 5). Estendere quindi l'indagine ad altri comparti produttivi e concentrare l'attenzione sulla capacità di contrasto degli attori preposti al controllo del settore agroalimentare e della pesca, è un primo passo propedeutico per definire una risposta istituzionale e normativa adeguata.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli. L'articolo 1 istituisce una Commissione bicamerale di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, dell'agropirateria e della violazione delle normative con-

cernenti il commercio interno ed internazionale dei prodotti agroalimentari e del mare, con il mandato di concludere i lavori entro due anni dalla costituzione e comunque entro la fine della XVIII legislatura. L'articolo 2 definisce le modalità di composizione della Commissione, con la prevista partecipazione di venti deputati e venti senatori, e individua le modalità di convocazione e di nomina dell'ufficio di presidenza. L'articolo 3 è specificamente dedicato alla precisazione dei vari ambiti di esercizio delle competenze della Commissione, comunque rivolti ad accertare la dimensione dei fenomeni oggetto dell'indagine, raccogliere dati sulle diverse realtà territoriali interessate ed accertare ed approfondire gli eventuali limiti tecnologici, organizzativi, normativi e finanziari dell'attività istituzionale di contrasto. L'articolo 4 circoscrive i poteri di indagine della Commissione che ha facoltà di procedere con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria, fermo restando che non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. L'articolo 5 concede alla Commissione la facoltà di accedere a copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'articolo 6 attiene all'obbligo del segreto d'ufficio che i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa è tenuto a rispettare, con le relative sanzioni. L'articolo 7, infine, definisce l'organizzazione interna dei lavori della Commissione e stabilisce l'entità delle risorse a disposizione per il suo funzionamento, a valere sui bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata)

- 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, dell'agropirateria e della violazione delle normative concernenti il commercio interno ed internazionale dei prodotti agroalimentari e del mare, di seguito denominata «Commissione».
- 2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione e comunque entro la fine della XVIII legislatura.
- 3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla istituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di ricoprire o di avere ricoperto eventuali incarichi

di amministrazione e di controllo in enti o società la cui attività è attinente ai fenomeni trattati.

- 2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
- 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dalla Commissione, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
- 4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Definizioni e competenze)

- 1. Ai fini della presente legge si intendono per «prodotti agroalimentari contraffatti» i prodotti del settore agricolo, alimentare e della pesca che recano illecitamente un marchio, una indicazione geografica o una denominazione di origine che riproduca integralmente, o anche parzialmente, un marchio registrato, una indicazione geografica o una denominazione di origine protette o che comunque sono prodotte e distribuite utilizzando materie prime di provenienza illecita o di qualità e origine non rispondenti alle vigenti normative.
- 2. La Commissione ha il compito di accertare la dimensione dei fenomeni oggetto

dell'indagine e raccogliere dati sulle diverse realtà territoriali interessate, allo scopo di accertare e approfondire gli eventuali limiti tecnologici, organizzativi, normativi e finanziari dell'attività istituzionale di contrasto, con particolare riferimento a:

- a) i prodotti agroalimentari contraffatti venduti nel territorio nazionale, suddivisi per settori produttivi, o che transitano nel territorio nazionale per essere commercializzati in altri Paesi;
- b) la produzione e la distribuzione illegittima di prodotti agroalimentari contraffatti approntati da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione della normativa di settore;
- c) la produzione e la distribuzione illegittima di prodotti agroalimentari contraffatti che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto;
- d) la diffusione di prodotti agroalimentari contraffatti attraverso il commercio elettronico, anche a seguito dell'assegnazione di domini che tendano ad ingenerare ambigua informazione nei riguardi dei consumatori;
- e) il commercio interno ed internazionale di materie prime destinate alle produzioni agroalimentari non rispondenti alle disposizioni vigenti sull'origine o sulla qualità;
- f) le connessioni con la criminalità organizzata, con riferimento anche al fenomeno del caporalato, delle infiltrazioni nel settore del trasporto e della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, dei fenomeni criminali ed estorsivi che colpiscono gli operatori del settore agroalimentare;
- g) le risorse e gli strumenti di controllo del territorio effettivamente impegnati per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale;
- h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, l'assenza di una diffusa e condivisa consapevolezza da

parte della società civile delle conseguenze derivanti dall'acquisto di un prodotto contraffatto, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo ai prodotti agroalimentari contraffatti nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;

- *i)* la verifica dei risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatorie svolte dagli enti preposti al contrasto dei fenomeni di cui al presente comma;
- l) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione del Paese di origine dei prodotti;
- m) le questioni relative al fenomeno dell'italian sounding nel comparto agroalimentare e della pesca, nella prospettiva della tutela della reputazione e dell'indicazione commerciale «made in Italy» e delle altre denominazioni che identificano le produzioni di qualità di origine italiana;
- *n*) l'efficacia della giurisdizione in materia, anche in riferimento alla congruità dell'organizzazione delle sezioni specializzate.

Art. 4.

(Attività di indagine)

- 1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
- 2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
- 3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme vigenti. È

sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

- 4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
- 5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

- 1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
- 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

- 1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.
- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

- 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
- 2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
- 3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
- 4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e

strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.